



Città metropolitana  
di Venezia

*Dipartimento economico finanziario  
Servizio società partecipate*

Venezia, li 24 ottobre 2016

Spett.li

ATVO spa

[segreteria@pec.atvo.it](mailto:segreteria@pec.atvo.it)

GRAL srl

[info@pec.gral.venezia.it](mailto:info@pec.gral.venezia.it)

San Servolo – Servizi Metropolitanari srl

[servizimetropolitani.ve@legalmail.it](mailto:servizimetropolitani.ve@legalmail.it)

e p.c. alla Fondazione musicale  
Santa Cecilia di Portogruaro  
[fondazionemusicalesantacecilia@pec.it](mailto:fondazionemusicalesantacecilia@pec.it)

e p.c. Al signor Sindaco metropolitano  
Al signor Segretario generale  
Responsabile per la prevenzione della corruzione

Oggetto: prime indicazioni applicative in ordine agli obblighi conseguenti all'entrata in vigore dei decreti legislativi, n. 175, del 19 agosto 2016 e, n. 97, del 25 maggio 2016

Spettabili società,  
com'è noto, dal 23 settembre u.s. la disciplina in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni risulta profondamente innovata con l'entrata in vigore del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, qualche mese prima, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Ca' Corner, 2662 – San Marco 30124 Venezia  
Codice fiscale 80008840276

[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Website: <http://www.cittametropolitana.ve.it/uffici-servizi/ragioneria.html>

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
Matteo Todesco il 24/10/2016 13:40:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
Prot.: 2016 / 90326 del 24/10/2016

Obiettivo della riforma, avviata con la legge delega n. 124/2015, c.d. “legge Madia”, è il rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso: a) la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni; b) l’incentivazione dei processi di aggregazione; c) l’intervento sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.

La presente nota contiene le prime indicazioni applicative in ordine agli obblighi conseguenti al mutato contesto normativo.

Tali indicazioni andranno necessariamente coordinate, per le società che si occupano di servizi pubblici locali di interesse economico generale, col nuovo testo unico in materia, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda la sola riforma della normativa in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione, verranno in questa sede segnalate, soltanto le modifiche apportate al D.Lgs n. 33/2013 e alla L. n. 190/2012<sup>1</sup>, rinviando per l’applicazione pratica della disciplina, oltre che alle direttive già diramate dal Servizio società partecipate della Città metropolitana, anche ai provvedimenti, agli orientamenti e alle Linee guida dettate in materia dall’Autorità nazionale anticorruzione, ivi compresi quelli in corso di elaborazione o comunque di prossima emanazione<sup>2</sup>, nonché alle disposizioni contenute nelle passate leggi di stabilità o di settore, tuttora vigenti per le società a partecipazione pubblica.

§ § §

---

<sup>1</sup> Si rammenta che l’ANAC aveva già rilevato la complessità ed il mancato coordinamento del quadro normativo emergente dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione, sottolineando come lo stesso non tenesse adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti destinatari, pubblici e privati. L’Autorità aveva altresì auspicato che, col d.d.l. A.C. n. 3098 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il legislatore intervenisse per risolvere e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (Cfr Linee guida ANAC del 17 giugno 2015).

<sup>2</sup> Si ricordano, in particolare, le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, adottate dall’ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e, più recentemente, le Linee guida per l’accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, adottate con determinazione n. 833/2016.

## PARTE I – IL T.U. SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il decreto legislativo n. 175/2016 premette che, per tutto quanto dallo stesso non derogato, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1).

Restano, tra l'altro, ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare, costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, nonché le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni<sup>3</sup>.

Il decreto reca, quindi, le attese definizioni in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo che:

- i. per **“società in controllo pubblico”** si debbano intendere *le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di “controllo” ai sensi dell’art. 2359 CC (ovvero di controllo di diritto, di fatto o contrattuale), anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale;*
- ii. per **società in “controllo analogo”**, *le società nei cui confronti la singola Amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, influenzandone in modo determinante sia gli obiettivi strategici che le decisioni significative<sup>4</sup>;*
- iii. per **società in “controllo analogo congiunto”** *quelle verso le quali l’amministrazione esercita, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello*

---

<sup>3</sup> Parimenti, le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate (Cfr le disposizioni del decreto n. 175 inerenti alla condotta dell'azionista pubblico e all'organizzazione o all'attività della società partecipata).

Per le società partecipate da società quotate e da PA il d.lgs n. 175 si applica in virtù di questa partecipazione o del controllo o meno di questa partecipazione.

<sup>4</sup> Il T.U. n. 175/2016 precisa, tra l'altro, che il “controllo analogo” può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

*esercitato sui propri servizi ricorrendo tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero quando:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- iv. per **società a partecipazione pubblica**, le società a controllo pubblico, come sopra definite, e le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico senza che si determini una situazione di controllo;
- v. per **società quotate**: a) le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; b) le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; c) le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Esso dispone che le pubbliche amministrazioni possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite nella forma di spa o di srl, anche in forma cooperativa. Alle prime viene imposto l'obbligo di prevedere sia il collegio di revisione legale dei conti che il collegio sindacale; alle seconde la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

Nel caso di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, tale attività deve risultare necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana<sup>5</sup>.

La Città metropolitana potrà mantenere le proprie partecipazioni societarie esclusivamente per la realizzazione delle attività elencate dall'art. 4 del decreto a cui si fa espresso rinvio (a titolo esemplificativo: la produzione di un servizio di interesse generale [SIG]; l'autoproduzione di

---

<sup>5</sup> Tale previsione conferma quanto già stabilito con la L. n. 244/2007

beni o servizi strumentali all'ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee; ecc).

Viene altresì consentito il mantenimento delle partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. (art. 26, co. 3).

## I. Le società in house

Le società in house (ovvero in controllo analogo o in controllo analogo congiunto), potranno avere ad oggetto soltanto una o più delle seguenti attività: a) produzione di un SIG; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra PA; c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Esse debbono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Queste società, per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da parte della Città metropolitana, **devono** prevedere nel proprio statuto:

- ✓ il controllo analogo o analogo congiunto<sup>6</sup>;
- ✓ il 100% del capitale pubblico (non vi deve essere, infatti, nessuna partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante);
- ✓ che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza) pena la configurazione di una “grave

---

<sup>6</sup> Al fine del conseguimento dell'assetto organizzativo *in house*, è stabilito che gli statuti **possono** prevedere:

- nelle SPA, clausole in deroga all'art. 2380-bis (gestione solo agli amministratori) e dell'art. 2409-novies (gestione solo al consiglio di gestione) del codice civile;
- nelle SRL, l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, co. 3, CC, ossia in deroga al principio di eguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali;
- in ogni caso i requisiti del controllo analogo possono venire acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali con durata anche superiore a 5 anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, CC.

irregolarità, sanabile solo attraverso la rinuncia ai contratti coi fornitori o all'affidamento diretto dell'ente pubblico socio.

In proposito, è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 50/2016, è attesa l'istituzione, presso l'ANAC, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house<sup>7</sup>.

Da ultimo, vale la pena sottolineare che il decreto n. 175 conferma la previsione secondo cui anche tali società sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici.

## **II. Le società miste**

Nelle società costituite per l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si deve svolgere in conformità alle procedure di evidenza pubblica stabilite dal codice dei contratti (cd gara a "doppio oggetto").

La durata della partecipazione privata alla società non potrà essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

Inoltre, lo statuto dovrà prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Gli statuti di queste società possono, tra l'altro, prevedere:

---

<sup>7</sup> Mediante Comunicato del 3 agosto 2016, l'ANAC ha fornito precisazioni sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società *in house* nelle more dell'emanazione del suddetto elenco. L'Autorità ha, in particolare, chiarito che detto affidamento può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti, nei medesimi termini, nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione.

- nelle SPA, clausole in deroga all'art. 2380-bis cc (gestione solo agli amministratori) e dell'art. 2409novies cc (gestione solo al consiglio di gestione), onde consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- nelle SRL, l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, co. 3, cc, ossia in deroga al principio di eguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali, onde consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa
- nelle SPA l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

I patti parasociali potranno avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

Alle società miste che non sono organismi di diritto pubblico, costituite per realizzare lavori, opere o servizi **non destinati all'allocazione concorrenziale sul mercato**, non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici limitatamente alla realizzazione dell'opera o del servizio per cui sono state costituite se:

- 1) il socio privato è stato scelto con gara;
- 2) il privato è in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016 per l'attività per cui è stata costituita la società;
- 3) la società realizza direttamente l'opera o il servizio per più del 70% del relativo importo.

### III. La governance<sup>8</sup>

Il decreto n. 175 pone quale regola generale, per le società a controllo pubblico, la previsione dell'amministratore unico e, quale deroga, la previsione di un consiglio di amministrazione.

Si fa rinvio ad appositi DPCM, oltre che per la fissazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia degli amministratori, anche per la determinazione dei criteri sulla

---

<sup>8</sup> Si noti che, per società *in house* e per le società a capitale misto pubblico-privato, viene consentita la possibilità, per lo statuto, di derogare ad alcune disposizioni del codice civile in materia di *governance* (cfr. artt. 16 e 17, d.lgs n. 175).

base dei quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società a controllo pubblico potrà optare per:

- (a) il mantenimento di un CdA (composto tra 3 a 5 membri) in luogo dell'amministratore unico ovvero
- (b) per un sistema di governance dualistico o monistico, (con attribuzione al Consiglio di sorveglianza dei poteri di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis, CC) e un numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non superiore a cinque .

E' stabilito il divieto di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta, salvo espressa previsione di legge.

Per le SRL in controllo pubblico non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci (in deroga all'art. 2475, co. 3, CC).

Il decreto precisa, altresì, le situazioni di incompatibilità e inconfiribilità per gli amministratori<sup>9</sup>:

- a) mantenendo ferme le previsioni del decreto legislativo n. 39/2013 e del decreto legge n. 95/2012;
- b) introducendo il divieto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti di ricoprire le suddette cariche;
- c) prevedendo l'obbligo, per i dipendenti della società controllante, nominati amministratori di riversare i compensi (escluse spese documentate) alla società di appartenenza (art. 11, c. 8) e, per i dipendenti della stessa società, di essere collocati in aspettativa senza assegni, salva rinuncia a qualsiasi compenso (art. 11, c. 12)

Per le amministrazioni controllanti viene, tra l'altro, ribadita la necessità del rispetto dell'equilibrio di genere per le designazioni o nomine di competenza.

È poi chiarito che agli organi di amministrazione e controllo delle **società in house**, si applica la disciplina sulla prorogatio degli organi delle PA stabilita dal DL n. 293/1994

---

<sup>9</sup> Si sottolinea che, nelle società a controllo indiretto da parte di PA, non è consentito nominare nei CdA amministratori della controllante, a meno che non siano loro attribuite deleghe gestionali od occorra mettere a disposizione competenze tecniche.

Con un ulteriore decreto, in questo caso del MEF, da adottarsi entro il 23/10/2016, verranno a breve definiti:

- appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, che consentano la classificazione delle società a controllo pubblico in cinque fasce;
- la determinazione, in proporzione per ciascuna fascia, del limite dei compensi massimi al quale le società dovranno fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti (il trattamento economico non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni o da altre società, salvo disposizioni legislative e regolamentari che prevedano limiti ai compensi inferiori);
- i criteri di quantificazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

#### **IV. Gli Elementi fondamentali dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico**

La riforma prevede, per le società a controllo pubblico:

- che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, e altre attività in regime di economia di mercato, l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività;
- l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (con informazione all'Assemblea);
- la valutazione dell'opportunità di integrare gli ordinari strumenti di governo societario con ulteriori strumenti (regolamenti interni; ufficio di controllo interno; codici di condotta, ecc).

E' stabilita la soggezione delle società a partecipazione pubblica alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo: in caso di fallimento, le PA non potranno costituire nuove società né acquisire partecipazioni per i 5 anni successivi.

Qualora emergessero, dai programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, ogni società dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire

l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti e delimitarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, co. 2).

La mancata adozione di provvedimenti adeguati, in caso di fallimento/concordato, costituirà grave irregolarità.

Il ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico è ammesso esclusivamente se accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale si evincano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

Altre disposizioni prevedono, poi, specifici divieti a carico delle amministrazioni (ad es. di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, ecc.. a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) e deroghe a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento.

## **V. Le responsabilità**

In tema di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate sono stabilite la giurisdizione civile per le responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, e la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*.

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 CC, nelle società a controllo pubblico, costituite anche in forma di società a responsabilità limitata, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è oggi legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

## **VI. Il personale**

Dopo aver precisato che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, incluse quelle relative agli ammortizzatori sociali, il decreto impone a queste

società di stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PA, pena la nullità dei contratti di lavoro e ferma restando la giurisdizione ordinaria in materia.

Alle amministrazioni pubbliche socie è fatto obbligo di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, di cui le società devono garantire il concreto perseguimento.

Entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno, tra l'altro:

- 1) effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze
- 2) trasmettere il suddetto elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale della ricognizione secondo modalità che verranno stabilite da apposito decreto ministeriale.

**Fino al 30 giugno 2018, è imposto alle società a controllo pubblico, il divieto<sup>10</sup> di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato** se non attingendo, con le modalità definite dal menzionato decreto, dagli elenchi formati dalla regione e inviati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, pena la nullità dei rapporti di lavoro stipulati in violazione e la configurazione di grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

## **VI. La revisione straordinaria delle partecipazioni e i piani di riassetto periodico delle PPAA**

La riforma reca alcune disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (artt. 20 e 24).

In ordine temporale, entro 23 marzo 2017, ogni PA dovrà effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni, detenute al 23 settembre 2016, per individuare quelle eventualmente da alienare/liquidare (entro 1 anno), e comunicarla al MEF e alla Corte dei conti.

---

<sup>10</sup> Il divieto sarà derogabile solo per le posizioni infungibili, con autorizzazione fino al 23 sett. 2017 delle Regioni; dopo il 23 sett. 2017 dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In caso di mancata ricognizione/alienazione nei termini, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro ai sensi dell'art.2437-ter, 2 co, CC.

Dal 2018 (con riferimento all'esercizio 2017), le amministrazioni pubbliche dovranno effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31/12/2019 le PA dovranno approvare una relazione sulla relativa attuazione, evidenziando i risultati conseguiti.

I predetti provvedimenti andranno inviati alla struttura di controllo del MEF e alla Corte dei conti; in caso di mancata adozione è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile

Da sottolineare, infine, la prevista cancellazione d'ufficio, entro il 23/9/2017, dal registro delle imprese (con gli effetti dell'articolo 2495 CC) delle società a controllo pubblico che, per oltre 3 anni, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio o compiuto atti di gestione

## **VII. Vincoli di natura finanziaria**

Per le sole società partecipate, incluse nell'elenco ISTAT, che registrano disavanzi o perdite d'esercizio, desumibili dal bilancio consolidato (se redatto), è fatto obbligo alla Città metropolitana, in quanto ente in contabilità finanziaria, di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

L'importo accantonato verrà reso disponibile, ove l'ente ripiani la perdita, ovvero dismetta la partecipazione o l'organismo partecipato sia posto in liquidazione.

Il decreto precisa che tali accantonamenti/valutazioni si applicano a decorrere dall'anno 2015 mentre, in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione

della contabilità finanziaria, occorrerà porre in essere gli adempimenti prescritti dall'art. 21 del T.U. "Partecipate".

E' infine stabilito che le società a partecipazione di maggioranza delle amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione - che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo - procedano alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione, fatte salve deroghe espresse.

§ § §

## **PARTE II – LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'ANAC ha già avuto modo di osservare che spetta alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato, promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

Da qui l'opportunità, ravvisata dalla Città metropolitana, di segnalare a codeste società le modifiche intervenute in materia, ferma restando la rispettiva natura privatistica e la peculiarità delle attività svolte rispetto a quelle delle pubbliche amministrazioni partecipanti<sup>11</sup>.

### **I. L'ambito di applicazione della disciplina sulla trasparenza**

Il d.lgs n. 97/2016 innova il quadro normativo sia quanto riguarda le misure a tutela della trasparenza che per quanto riguarda le misure per la prevenzione della corruzione.

Sul punto, occorre sottolineare che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale Anticorruzione per il 2016, per le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

---

<sup>11</sup> Del resto, sottolinea l'ANAC "La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse" (Cfr Linee guida ANAC del 17 giugno 2015).

pubbliche amministrazioni, è attesa l'emanazione, da parte dell'ANAC, delle nuove Linee guida, integrative delle precedenti approvate con determinazione n. 8/2015<sup>12</sup>.

Passando al merito delle modifiche, tra le novità di più immediato interesse, rileva, in primo luogo, l'inserimento, nel d.lgs n. 33/2013, del nuovo articolo 2-bis, dedicato all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in parola.

Questa norma elenca puntualmente i soggetti giuridici a cui va estesa la disciplina in tema di trasparenza già prevista per le pubbliche amministrazioni.

Tra i soggetti destinatari vengono dunque ricomprese le **società in controllo pubblico**, le **società in “controllo analogo”**, e le **società in “controllo analogo congiunto”**, come più sopra definite.

Dovranno, poi, far valere la normativa in parola, ma solo in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, anche le **società a partecipazione pubblica**<sup>13</sup>.

Rimangono invece escluse dall'applicazione del decreto n. 33, come riformato, le sole società quotate<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Appare utile rammentare che le Linee guida del 17 giugno 2015 “incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica”.

<sup>13</sup> Il decreto contempla, altresì, quali destinatari della predetta normativa anche alle associazioni, alle fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica:

- a) con bilancio superiore a cinquecentomila euro e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
- b) con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (in questo caso solo in quanto compatibile).

<sup>14</sup> Per queste società, ad avviso dell'ANAC e del MEF, sussiste senza dubbio un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'A.N.AC. e il MEF hanno avviato con la CONSOB. (Cfr Linee guida ANAC del 17 giugno 2015).

## II. Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33

La riforma interviene su alcune delle norme del decreto n. 33 integrandole o abrogandole, ma senza tuttavia aggiornare la tabella allegata, recante la “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.

In proposito, al fine di agevolare l’adeguamento della “sezione trasparenza” dei siti web di codeste società, si ricorda che lo scrivente Servizio società partecipate ha provveduto ad adeguare, in via ufficiosa, la richiamata tabella (già inoltrata alla San Servolo Servizi Metropolitan Srl e alla GRAL Scrl) di cui viene nuovamente allegata copia per condivisione anche con ATVO Spa<sup>15</sup>.

Per quanto attiene, poi, le novità normative, va sottolineata la modifica apportata alla definizione del principio generale di trasparenza, da intendersi oggi quale *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*<sup>16</sup>.

Le disposizioni del decreto n. 33 disciplinano, in particolare, *“la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la*

---

<sup>15</sup> Cfr Allegato 1 al D.Lgs n. 33/2013 secondo cui *“La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1”*.

<sup>16</sup> Cfr Allegato 1 alle Linee guida ANAC per la trasparenza nelle società, p. 5, secondo cui **“in virtù del principio di trasparenza quale «accessibilità totale», come ribadito dal d.lgs. 33/2013, è auspicabile che le società e gli enti, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività di pubblico interesse svolta, pubblichino sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.** In proposito, è utile che ciascuna società o ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individui i dati ulteriori a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Si può trattare anche di elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche. La pubblicazione di dati ulteriori deve in ogni caso essere effettuata nel rispetto dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 33/2013, ovvero “fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”.

*pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.*

Viene precisato che “Tutti i documenti, le informazioni e i dati *oggetto di accesso civico*, ivi compresi quelli *oggetto di pubblicazione obbligatoria* ai sensi della normativa vigente<sup>17</sup> sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli in conformità alle previsioni del medesimo decreto”.

In materia di accesso civico, occorre sottolineare la norma secondo cui “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo quanto dal medesimo decreto n. 33. Al fine dell'aggiornamento dell'apposita sotto-sezione, già prevista dal D.Lgs n. 33/2013 (*Altri contenuti - accesso civico*), si evidenzia che sono stati assegnati sei mesi di tempo per l'adeguamento, ovvero dovrà essere aggiornata entro il 22 dicembre 2016. Tuttavia si è ancora in attesa delle *Linee Guida* di Anac, per una piena applicazione.

Rispetto, poi, al tema del riutilizzo dei dati pubblicati, il nuovo articolo 7-bis del D.Lgs n. 33 prescrive che, fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni prescritti dalla vigente normativa, “*Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari ... comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ...*

*La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una*

---

<sup>17</sup> Giova sul punto ricordare che l'art. 1 della legge n. 241/1990 prevede espressamente che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi definiti dalla medesima legge, tra cui il principio di trasparenza, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Tra l'altro, in materia di accesso ordinario agli atti, l'art. 22 della predetta legge include, nella definizione di “pubblica amministrazione” anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

*finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali”<sup>18</sup>.*

Particolarmente rilevanti, per le società controllate, le previsioni del nuovo articolo 15-bis secondo cui *“le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*

*b) il curriculum vitae;*

*c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*

*d) e, rilevante novità, **il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.***

*La pubblicazione delle informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è **condizione di efficacia per il pagamento stesso.** In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”.*

Da segnalare, poi, l'estensione:

a) ai gestori di pubblici servizi, dell'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, nonché dei relativi costi contabilizzati e del loro andamento nel tempo (art. 32, come modificato)

b) alle società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica (per queste, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea):

- dell'obbligo di conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione per l'organizzazione, la codificazione e la

---

<sup>18</sup> Sul punto, giova sottolineare che gli obblighi di pubblicazione relativi alla dirigenza sono stati ricondotti alle previsioni di cui all'art 14 e che, tra i dati da pubblicare, figurano pertanto anche le dichiarazioni dei redditi e sul patrimonio.

rappresentazione dei documenti oggetto di pubblicazione (art. 48, co. 5, come modificato);

- degli obblighi previsti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (art. 52, nuovo co. 4-bis).

### **III. Il Regime sanzionatorio**

Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alle società direttamente partecipate dalle Amministrazioni (anche in via minoritaria) e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, è previsto **il divieto di erogazione, in loro favore, di somme a qualsivoglia titolo da parte della stessa amministrazione ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte dei medesimi enti e società.**

Sono confermati in capo all'ANAC i poteri di controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

All'Autorità viene altresì assegnato, previa adozione di un apposito regolamento, anche il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie previste a carico degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici i dati relativi all'incarico (art. 47, come modificato).

### **IV. Le modifiche alla legge n. 190/2012**

Nel modificare la legge n. 190/2012 (c.d. legge "Anticorruzione"), il d.lgs n. 97/2013 prevede che il Piano nazionale anticorruzione ("PNA") costituisce atto di indirizzo, oltre che per le Pubbliche Amministrazioni, anche per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione, integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2bis, come modificato, della L. n. 190/2012)

Il PNA, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi, e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Relativamente alla figura del “Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT), ne è confermata l’individuazione a cura dell’organo di indirizzo, organo che, a tal fine, potrà anche disporre eventuali modifiche organizzative per assicurare al predetto Responsabile funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Il RPCT dovrà, tra l’altro, segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’ANAC, che può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire in conformità alle previsioni di legge.

Viene ancora stabilito che l’organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L’organo di indirizzo dovrà quindi adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno (è confermata la previsione secondo cui l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società).

Da ultimo, il piano di ogni società, tenuta alla rispettiva adozione, dovrà individuare le attività, tra le quali quelle elencate dalla L. n. 190, *anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione*, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Si ricorda che nelle aree di rischio “generalì”, si annoverano i procedimenti relativi a autorizzazione e concessioni; appalti e contratti; sovvenzioni e finanziamenti, e selezione e gestione del personale; le aree di rischio “specifiche” comprendono la materia economico finanziaria; i controlli; le relazioni esterne; i rapporti con amministrazioni pubbliche e il governo del territorio.

§ § §

## INDICAZIONI OPERATIVE

In attesa dei decreti attuativi del decreto n. 175/2016, questa Città metropolitana ritiene di avviare il lavoro per la verifica e l'eventuale adeguamento degli statuti delle società in indirizzo (ai sensi dell'art. 26, co. 1, del T.U.).

Si informa, pertanto, che è intenzione della scrivente Amministrazione programmare degli appositi incontri per la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc, composti da tecnici della Città metropolitana e di codeste società, per l'attuazione della riforma.

Le società in epigrafe vengono quindi invitate a fornire i nominativi e i recapiti e-mail dei soggetti allo scopo individuati, trasmettendoli, entro il 28 ottobre 2016, alle caselle [matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it](mailto:matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it) e [stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it](mailto:stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it)

A fini collaborativi, si trasmettono, inoltre, con preghiera di prenderne accurata visione:

- 1) la lista dei principali adempimenti e delle relative scadenze per l'attuazione della riforma sulle società partecipate dalle PPAA (allegato A);
- 2) un'appendice di sintesi, utile per approntare le misure organizzative a fini anticorrittivi (qualora non già attuate) (allegato B);
- 3) la tabella 1, allegata al decreto n. 33, aggiornata in via ufficiosa dalla scrivente, per l'adeguamento dei rispettivi siti istituzionali (sul punto, per ogni necessità, è sempre possibile contattare la dott.ssa Patrizia Lucchi – [patrizia.lucchi@cittametropolitana.ve.it](mailto:patrizia.lucchi@cittametropolitana.ve.it))

Seguiranno, in ogni caso, ulteriori indicazioni non appena approvati i decreti attuativi previsti dal T.U. "Partecipate".

Certo della vostra collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il dirigente

Matteo Todesco

*(documento firmato digitalmente)*



Città metropolitana  
di Venezia

Dipartimento economico finanziario  
Servizio società partecipate

**PRINCIPALI ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL T.U. PARTECIPATE**

- adempimento società  
 adempimento Città metropolitana

Attività/adempimento	termine	riferimento normativo
adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico	entro 31 dicembre 2016	art. 26, co. 1
revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute (trasmissione delib. Corte dei conti e struttura controllo MEF)	entro 23 marzo 2017	art. 24, co. 1 e 3
ricognizione del personale da parte delle società a controllo pubblico in servizio e formazione elenco eccedenze e profili (trasmissione alla Regione)	entro 23 marzo 2017	art. 25, co. 1
adeguamento ai limiti sui dipendenti negli organi di amministrazione	entro 23 marzo 2017	art. 11, co. 8
adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto	entro 31 dicembre 2017	art. 17, co. 1 art. 26, co. 1
adozione piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società (trasmissione delib. Corte dei conti e struttura controllo MEF)	a decorrere dal 2018 (entro il 31/12 di ogni anno)	art. 20
divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato fatto salvo il ricorso agli elenchi regionali (e salva l'autorizzazione regionale per posizioni infungibili fino al 23/09/2017; dal 24/09/2017 dell'Agenzia naz.le per le politiche attive del lavoro)	dal 23 settembre 2016 fino al 30 giugno 2018	art. 25, co. 4, e 5

Attività/adempimento	termine	riferimento normativo
adozione di un proprio regolamento/provvedimento per definire criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3, del D.Lgs n. 165/01	immediato	art. 19, co. 2, 3
osservanza del regolamento adottato o delle procedure di cui all'art. 35, co. 3, del D.Lgs n. 165/01, pena la nullità ai fini retributivi, dei contratti stipulati	ad ogni assunzione (fermo il divieto fino al 30 giugno 2018)	art. 19, co. 4
adozione di provvedimenti che garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione (con recepimento, ove possibile, in caso di contenimento degli oneri contrattuali, nella contrattazione di 2° livello). Pubblicazione sul sito dei provvedimenti e dei contratti	ogni anno	art. 19, co. 5, 6, e 7
predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informazione all'assemblea ed inserimento nella relazione sul governo societario di cui al comma 4	ogni anno, a chiusura esercizio sociale	art. 6, co. 2 e 4
predisposizione della relazione sul governo societario e pubblicazione contestuale al bilancio di esercizio	ogni anno, a chiusura esercizio sociale	art. 6, co. 4
valutazione dell'eventuale integrazione degli strumenti di governo societario con quelli elencati al co. 3 e loro inserimento nella "relazione sul governo societario" (in alternativa va indicata la motivazione della mancata integrazione degli strumenti in essere)	ogni anno, a chiusura esercizio sociale	art. 6, co. 3 e 5
rilevazione, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, di uno o più indicatori di crisi aziendale e adozione, senza indugio, a cura dell'organo amm.vo, dei provvedimenti per prevenire l'aggravamento della crisi, per correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento	immediato	art. 14, co. 2
<b>PER LE SOLE SOCIETÀ STRUMENTALI:</b> rispetto del divieto di costituire nuove società o di acquisire nuove partecipazioni in società	immediato	art. 4, co. 5
<b>PER LE SOCIETÀ IN HOUSE:</b> rispetto della disciplina di cui al D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisto di lavori, servizi e forniture	immediato	art. 16, co. 7

Attività/adempimento	termine	riferimento normativo
PER LE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICHE PROTETTE DA DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITA' IN ECONOMIA DI MERCATO: adozione di sistemi contabilità separata	immediato	art. 6, co. 1
obbligo di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs n. 33/2013	immediato	art. 22, co. 1

## SCADENZARIO

### per l'attuazione della riforma sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche

#### Scadenza

<b>23/10/2016</b>	emanazione del DM che, attraverso una classificazione delle società pubbliche sino a cinque fasce dimensionali, individua il limite dei compensi massimi al quale fare riferimento per la determinazione del trattamento economico spettante agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e dai dipendenti
<b>31/12/2016</b>	termine per l'adeguamento statuti delle società a controllo pubblico
<b>23/03/2017</b>	emanazione del DM finalizzato ad individuare le condizioni che legittimano il ricorso ad un organo amministrativo collegiale ovvero ai sistemi alternative di governance (sistema dualistico).  adeguamento della composizione degli organi amministrativi (divieto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti di essere amministratori delle società a controllo pubblico)  adozione da parte PA piano di revisione straordinaria delle partecipazioni  ricognizione del personale da parte delle società a controllo pubblico in servizio e dell'elenco delle eccedenze e profili (trasmissione alla Regione)  adeguamento alle limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi ex art. 11, c. 8
<b>23/09/2017</b>	il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre 3 anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione
<b>31/12/2017</b>	adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto
<b>dal 2018</b>	adozione da parte della PA del piano di razionalizzazione periodica finalizzato anche ad evitare possibili sovrapposizioni



Città metropolitana  
di Venezia

*Appendice di sintesi, utile alle società per gli adempimenti in materia anticorruzione*

**- APPENDICE 1 -**

**MISURE ORGANIZZATIVE  
PER LE SOCIETÀ' IN CONTROLLO**

- 1) nomina del RPCT e comunicazione del relativo nominativo all'ANAC (utilizzando l'apposito modulo on line)
- 2) integrazione del modello organizzativo ex d.lgs 231/2001, con una sezione dedicata al Piano anticorruzione o, in alternativa, adozione del Piano con le misure anticorruzione (le aree di rischio vengono identificate dal PNA 2016, in aree "generali" corrispondenti alle aree relative a: autorizzazioni e concessioni; appalti e contratti; sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale; e in aree "specifiche" corrispondenti alle aree: economico finanziaria; dei controlli; delle relazioni esterne; dei rapporti con amministrazioni pubbliche e del governo del territorio)
- 3) creazione nel sito istituzionale di un'apposita sezione «Società trasparente», in cui pubblicare i dati e le informazioni in base alle disposizioni del d.lgs 33, ove compatibili.
- 4) individuazione di un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- 5) comunicazione delle informazioni di cui all'art. 22, co.2, del d.lgs.n.33 del 2013 ai soci pubblici
- 6) adozione delle misure organizzative al fine di assicurare l'accesso civico (artt.5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013)
- 7) pubblicazione, nella sezione "Società trasparente", delle informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di accesso civico e degli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste